

**Tribunale Benevento, Sent. 26.09.2008**

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.9.2007, il dott. D.L.I., premesso di essere medico chirurgo libero professionista, esponeva di aver versato alla O. la somma complessiva di Euro 444,00 a titolo di quota associativa relativa agli anni dal 2003 al 2006.

Deducendo la illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 52, comma 23, della legge 289/2002 nella parte in cui aveva esteso l'obbligo del pagamento del contributo associativo a tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, lamentava la natura indebita di tale pagamento.

Tanto premesso, conveniva innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento la O. per chiedere la restituzione della predetta somma oltre agli interessi legali; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la O. deducendo, preliminarmente, la improcedibilità della domanda e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva discussa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, e decisa come da dispositivo letto al termine della camera di consiglio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1. Nella fattispecie è pacifico, trattandosi di circostanza non contestata, che il dott. D.L. abbia richiesto all'O. la restituzione della quota associativa in questione con domanda che veniva rigettata. Ciò detto, va, disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla O. con riferimento al disposto di cui all'art. 443 c.p.c.

In effetti, la necessità, quale condizione di procedibilità, del preventivo ricorso al consiglio di amministrazione avverso la decisione di rigetto sulla domanda di restituzione della quota associativa è prevista semplicemente dallo statuto della fondazione (cfr. l'art. 10, lett. K), ma non da disposizioni normative cui l'art. 443 c.p.c. fa riferimento.

In ogni caso, è consolidato l'orientamento in base al quale la questione della procedibilità della domanda giudiziaria va esercitata solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omissis, nonostante la causa di improcedibilità, di sospendere il giudizio fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (cfr. Cass. lav. 07/6/2003, n. 9150; 23/6/1998 n. 6220; 18/01/1991 n. 427).

2. Nel merito, la decisione della controversia concerne una mera questione di diritto, ossia la legittimità della pretesa creditoria della O. nei confronti del ricorrente a titolo di quota associativa. Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 190 del 5.6.2007, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella



parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della O., con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti.

Secondo l'interpretazione fornita di Giudici delle leggi, premessa la natura impositiva del contributo in contestazione, questo è soggetto alla garanzia della riserva di legge di carattere "relativo", dettata dall'articolo 23 Cost.; garanzia rispettata "anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione".

La disciplina legislativa sugli obblighi contributivi posti dalla norma denunciata non è stata ritenuta rispondente ai requisiti indicati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. Ciò in quanto "venuto meno ogni collegamento con le fonti legislative succedutesi sino al 1949, la norma censurata, pur contenendo l'identificazione dei soggetti tenuti alla prestazione, nonché del modello procedimentale cui la Fondazione deve uniformare la propria attività, si limita a confermare l'obbligatorietà dei contributi previdenziali, che continuano ad esser posti a carico dei medesimi soggetti professionali anche dopo la privatizzazione dell'ente impositore, senza offrire alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai soggetti sopra menzionati. Invero, i controlli previsti nel corso della procedura di approvazione dei contributi riguardano gli aspetti gestionali e di bilancio, mentre restano completamente in ombra le valutazioni sull'entità dei contributi obbligatori (come pure dei relativi aggiornamenti). Il risultato è che non si comprende in quale modo i precitati criteri e limiti possano essere ricavati da procedure di controllo ministeriale mirante a tutt'altro fine".

3. Nemmeno assume carattere determinante il disposto di cui all'art. 29 del D.L. 01.10.2007, n. 159, in base al quale: "Nelle more della riforma della fondazione O., al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione O. da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari... è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio. 2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione O. nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto".

Tale norma non può trovare applicazione nella fattispecie in quanto, da un lato, il dott. D.Lu. non è dipendente pubblico; dall'altro, il contributo in contestazione è relativo agli anni dal 2003 al 2006, e la predetta disciplina non ha efficacia retroattiva, atteso l'espresso riferimento al periodo successivo alla decisione della Corte Costituzionale.

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, in accoglimento della domanda, l'O. va condannata alla restituzione della somma di Euro 444,00 indebitamente versata dal ricorrente a titolo di quota associativa per gli anni dal 2003 al 2006; oltre interessi legali dalla notifica del presente ricorso alla controparte e fino al soddisfo.

Per quanto attiene agli interessi legali, infatti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., comma 2, in caso di pagamento non dovuto, chi lo ha eseguito ha diritto agli interessi "dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se era in buona fede, dal giorno della domanda".



Nel caso di specie il pagamento della quota associativa è divenuto indebito solo quando con sentenza della Corte Costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità della norma in questione; mentre in precedenza l'O. era legittimato come creditore dalla norma poi dichiarata illegittima (sul punto, ex multis, Cass. lav. 28/9/2007, n. 20373). Di conseguenza, non potendo che essere in buona fede nel ricevere il pagamento, trova applicazione la regola secondo la quale gli interessi decorrono dal momento della domanda (in mancanza di altri elementi dalla notifica del presente ricorso alla controparte).

Tenuto conto della complessità della questione, in ordine alla quale si è pronunciata la Corte Costituzionale ed è stato nelle more approvato il D.L. n. 159/2007, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il dott. R. D. M., quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, condanna l'O. alla restituzione della somma di Euro 444,00 indebitamente versata dal dott. D.L.I. a titolo di quota associativa per gli anni dal 2003 al 2006, oltre interessi legali dalla notifica del presente ricorso alla controparte e fino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Benevento, il 19 settembre 2008.

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2008.